

D. Lgs 494/96

Elenco dei colleghi in possesso di attestato di frequenza al corso, di cui all'art. 10 comma 2 D. Lgs 494/96 (120 ore), promosso da altri Enti

Si ritiene opportuno integrare i nominativi di coloro che hanno frequentato positivamente i corsi da 120 ore promossi dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino attraverso analoghi elenchi dei colleghi che, iscritti al nostro Ordine, hanno ottenuto l'attestato di frequenza a corsi di formazione di cui all'art. 10 comma 2 del D. Lgs. 494/96 promossi e organizzati da soggetti differenti. L'Ordine, quindi, si limiterà a pubblicare e aggiornare su OA notizie il nominativo dei colleghi che avranno inviato presso la segreteria la allegata scheda debitamente compilata, senza assumere alcuna responsabilità in ordine alla validità dei requisiti formativi trasmessi. Infatti, come ovvio, questi ultimi andranno accertati caso per caso dai singoli committenti o prodotti ove richiesti dai singoli professionisti.

Elenchi dei colleghi in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10, commi 4 e 5, art. 19, commi a) e b), e circolare ministeriale 41/97

- L'art. 10 commi 4 e 5 D. Lgs. 494/96 esonera alcune categorie professionali dal frequentare il corso di formazione e, quindi dal possesso del relativo attestato: si tratta (comma 4) [...] *dei dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore [...]* e (comma 5) di coloro che [...] *non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all' allegato V (quello delle 120 ore: ndr) o l' attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.*
- L'art. 19 commi a) e b) prevede che in sede di prima applicazione del decreto, cioè fino alla data del 24 marzo 1999, non siano richiesti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore i requisiti formativi di cui all'art. 10 comma 2 (corso da 120 ore), per coloro che (comma a) [...] *sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovrintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni[...]* e comma b) [...] *dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere [...]*. I soggetti rientranti nelle ipotesi suddette devono, comunque frequentare entro il 24 marzo 1999 un corso di formazione la cui durata è ridotta a 60 ore.
- La circolare ministeriale n. 41/97 successivamente ha esteso il contenuto dell'art. 19 anche ai direttori dei lavori in grado di dimostrare di avere svolto nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore del decreto funzioni di verifica delle norme di sicurezza da parte delle ditte appaltatrici. Tuttavia, pur mantenendo l'opinione espressa sullo specifico argomento (supplemento di Oa Notizie 19) - e cioè sconsigliare gli iscritti di usufruire di questa interpretazione ministeriale sia per la limitata efficacia prescrittiva della circolare rispetto ai disposti del D.Lgs. 494/96 e sia per la possibilità di vedersi invalidare il titolo abilitante in seguito a contenzioso o a controlli di Pubblici Ufficiali - si ritiene di estendere la pubblicazione degli elenchi informativi anche ai soggetti che, in seguito a personali valutazioni di opportunità e nonostante il parere chiaramente espresso dall'Ordine, hanno ritenuto di usufruire dei disposti della circolare 41/97.

Su OA Notizie verranno periodicamente aggiornati i nominativi dei colleghi iscritti all'Ordine che avranno provveduto ad affermare, compilando la scheda allenata e trasmettendola a mezzo posta alla segreteria dell'Ordine, di essere in possesso dei requisiti appena elencati per svolgere il ruolo di coordinatori. Si rinnova la precisazione che, con la pubblicazione di questi elenchi, l'Ordine non assume alcuna responsabilità in relazione alla effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dal decreto. Infatti, come ovvio, questi ultimi andranno accertati caso per caso dai singoli committenti o prodotti ove richiesti dai singoli professionisti.

da inviare a Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, via Giolitti 1, 10123 Torino

Nome e cognome _____ N. iscriz. Albo Torino _____

Via _____ CAP, Città _____

Telefono _____ Fax _____

Il sottoscritto _____ dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:

Corso organizzato da altri Enti 120 ore (ex art.10, c.2) Ente promotore _____

Ente organizzatore _____

Data rilascio attestato _____ (allegare copia)

Requisiti di cui art. 10 comma 4

Requisiti di cui art. 10 comma 5

Articolo 19 comma a)

Articolo 19 comma b)

Circolare Ministeriale n. 41/97

Autorizzo l'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino, essendo edotto dei miei diritti ex L. 675/96 sulla privacy, a pubblicare il mio nominativo nell'elenco periodico sul mensile OA Notizie e/o suoi eventuali supplementi tra i soggetti legittimati ex D. Lgs 494/96 per svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza (della progettazione e/o della esecuzione). Appartiene alla mia esclusiva responsabilità l'attestazione della veridicità di quanto da me affermato circa il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle suddette funzioni e prendo atto che, con la pubblicazione del mio nominativo negli elenchi sopra richiamati, l'Ordine degli Architetti non assume alcuna responsabilità in relazione alla effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dal D. Lgs 494/96.

Data e firma _____